

N. R.G. 2320/2014

S. 6562/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di Napoli  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Fall. To Abbey Rent A Car srl  
ammesso al P.S.S. con Prov. G.D.  
del 31/01/2013  
art. 59 lett. a) D.P.R. 131/86

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| dott. Enrico Quaranta | Presidente   |
| dott. Maria Tuccillo  | Giudice      |
| dott. Francesca Reale | Giudice Rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2320/2014 promossa da:

**FALL.TO (N.79/2011) ABBEY RENT A CAR SRL** (C.F. 04674190485), con  
il patrocinio dell'avv. FEDERICA Sandulli elettivamente domiciliato in Napoli  
alla VIA A. DEPRETIS presso il difensore avv. FEDERICA SANDULLI

**ATTORE**

contro

con il patrocinio dell'avv. SARA MAJOLINO  
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'arco (Napoli )Via Sibilla Aleramo n.5  
presso lo studio dell'avv Barretta giusta procura in atti

con il patrocinio  
dell'avv. Pasquale BASSO elettivamente domiciliato in Salerno alla VIA M.



INCAGLIATI N. 2 presso il difensore avv. PASQUALE BASSO, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2014, la Curatela del Fallimento Abbey Rent a Car (n. 79/2011) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, i Sig.ri [REDACTED]

[REDACTED], in qualità di ex amministratori (di fatto e di diritto) della società fallita, ai sensi dell'art. 146 l. fall Il Fallimento del Abbey Rent a Car S.r.l., premesso che la Società Fallita svolgeva attività di noleggio con o senza autista di autovetture, moto, cicli, furgoni.. la gestione di autorimesse, parcheggi e stazioni di rifornimento, la compravendita e la riparazione di di autoveicoli nuovi e usati, ha allegato una serie di condotte tenute dagli amministratori di diritto della società: [REDACTED] nonché, quali amministratori di fatto, da [REDACTED], quest'ultimo per il periodo in cui non ricopriva formalmente la carica, non conformi ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto e tali da determinare la loro responsabilità per i danni cagionati alla società ed ai creditori sociali, chiedendo la loro condanna in solido per il risarcimento dei danni subiti. Con riferimento a [REDACTED] per il periodo in cui non ricopriva formalmente la carica, la curatela allegava, in particolare, che essi si erano occupati sistematicamente della gestione della società dando direttive e occupandosi della gestione di ordini e forniture.

Nello specifico, la curatela ha contestato plurimi inadempimenti di specifici obblighi connessi alla funzione gestoria e segnatamente condotte illecite, atti di *mala gestio* oltre che condotte distrattive, in violazione della legge e dello statuto, che qui di seguito analiticamente si riportano:



a) **Distrazione della somma di Euro 1.702.893,99** (Euro 1.661.111,49 di cui alla voce "crediti vs. clienti noleggio da incassare" ed Euro 41.782,50 di cui alla voce "crediti vs. clienti note debito") in favore della Autorental Italiana S.r.l. o comunque omissione di attività volta al recupero del detto importo e mancata consegna al Curatore della documentazione giustificativa.

b) **Mancata acquisizione della "cassa affiliato Lamezia" per Euro 231.274,63** riportata nel bilancio fallimentare (cfr. doc. 5) quale posta attiva "cassa affiliato Lamezia" per Euro 231.274,63 su cui gli amministratori non hanno fornito alcuna informazione e documentazione utile al recupero dell'assunto credito.

c) **Mancato addebito ai clienti cui sono imputabili, delle multe per infrazioni al codice della strada di cui alle cartelle esattoriali notificate alla Curatela.**

Il danno di Euro 129.437,92, derivato alla società ed ai creditori sociali dal non aver gli amministratori ribaltato ai clienti, dal 2003 in poi, gli importi di cui alle contravvenzioni al codice della strada è provato con il deposito delle cartelle esattoriali notificate alla Curatela e delle domande di ammissione al passivo della Equitalia (doc. 15, allegato all'atto di citazione).

d) **Mancato pagamento imposte e contributi con danno è pari all'entità delle sanzioni e degli interessi addebitati alla società.**

e) **Cessione di fatto dell'azienda senza corrispettivo alla Autorental Italiana S.r.l.** danno che alla società ed ai creditori sociali derivato dalla cessione dell'azienda senza alcun corrispettivo alla Autorental S.r.l.; pari al valore dell'azienda ceduta che può essere quantificato, sulla base dei dati di bilancio, in Euro 76.805,00

f.-g.-h. **Distrazione di beni strumentali per Euro 30.028,18; distrazione dell'importo di Euro 8.110,00 pagato alla Abbey Rent a Car dalla Soig&Co; distrazione dell'importo di Euro 176.750,00 pagato alla Abbey Rent a Car dalla Autorental Italiana S.r.l.**





In definitiva i danni cagionati dal comportamento degli amministratori di diritto e da quelli di fatto, erano quantificabili come segue:

a) € 1.702.893,99 (Euro 1.661.111,49 di cui alla voce "crediti vs. clienti noleggio da incassare" ed Euro 41.782,50 di cui alla voce "crediti vs. clienti note debito") quale importo distratto in favore della Autorental Italiana S.r.l. o comunque quale danno derivato dalla omissione di attività volta al recupero del detto importo e dalla mancata consegna al Curatore della documentazione giustificativa.

b) € 231.274,63, per non essere stati forniti gli strumenti per l'acquisizione della "cassa affiliato Lamezia".

c) € 129.437,92 quali sanzioni per infrazioni al codice della strada non ribaltate ai clienti

d) € 765.911,78 quali interessi e sanzioni sul debito tributario e contributivo non adempiuto.

e) € 76.805,00 quale valore dell'azienda ceduta di fatto gratuitamente alla Autorental Italiana S.r.l.

f) € 30.028,18 per aver distratto dalla società i beni strumentali (cfr. doc. 27, inventario dei beni).

g) € 8.110,00 quale importo pagato alla Abbey Rent a Car dalla Soig&Co ma non transitato sui conti della società o comunque distratto dall'organo amministrativo.

h) € 176.750,00 quale importo pagato alla Abbey Rent a Car dalla Autorental Italiana S.r.l. ma non transitato sui conti della società o comunque distratto dall'organo amministrativo.

TOTALE Euro 3.121.211,50

Si costituivano [REDACTED] contestando nel merito la domanda, si costituiva [REDACTED] contestando la propria qualità di amministratori di fatto della società e comunque la mancanza di allegazione e dimostrazione degli elementi essenziali dell'azione risarcitoria nonché del



pregiudizio patrimoniale che ne sarebbe derivato.

Pur ritualmente citato, rimaneva contumace il presidente del C.d.A. [REDACTED]

[REDACTED] mentre, l'amministratore di fatto [REDACTED]

si costituiva tardivamente in data 2 ottobre 2015, domandando, in via preliminare la remissione in termini, ai sensi degli artt. 153, comma II, c.p.c., e, in subordine, nel merito, il rigetto delle domande formulate dall'attore in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che non provate.

7. - All'udienza del 20 giugno 2014, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. a decorrere dal 16 settembre 2014, fissando l'udienza del 27 gennaio 2015 per l'esame delle istanze istruttorie.

8. - All'udienza del 10 maggio 2016, previa autorizzazione del G.D. al Fallimento, concessa in data 24 febbraio 2016, il Fallimento Abbey Rent a Car (n.79/2011) ed i Sig.ri [REDACTED]

transigevano la causa e il Giudice del tempo dichiarava l'estinzione del giudizio nei loro confronti con prosecuzione dello stesso nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] rigettando, nel contempo, la richiesta di remissione in termini proposta da quest'ultimo. Rigettate le richieste di prova orale e acquisita la documentazione prodotta, effettuati alcuni tentativi per addivenire alla composizione bonaria della lite, la causa all'udienza del 30.11.17 era rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..

La domanda, ad avviso del Collegio è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Va anzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli



oneri probatori inerenti a ciascuna. Da ultimo in questo senso la Suprema Corte ha affermato che “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili”. (Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012, n. 15955 Castellani C. Fall. Co.Me.R. s.r.l. e altri CED Cassazione, 2012; conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).

Nella circostanza, per quanto evidenziato in punto di fatto e per le argomentazioni di diritto svolte dalla procedura ricorrente, è indubbio che la curatela abbia prospettato ( per ciascun addebito) sia l'azione sociale che quella dei creditori sociali.

La responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.

Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale ( e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.

Sul punto la Suprema Corte (cfr C.C. S.U.91000 del 2015 nella parte in cui





richiama C.C. S.U. 577 del 2008) ha chiarito che l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

Sul tema della quantificazione del danno, deve ricordarsi quanto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite 6.5.2015, n. 9100, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del



caso concreto”.

L'imputazione dell'intero deficit patrimoniale all'amministratore non può dunque discendere dalla considerazione che la mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impediscano al curatore di provare con sufficiente precisione il danno sofferto dalla società, giustificando così lo spostamento dell'onere della prova del danno e del nesso di causalità in capo all'amministratore in applicazione del principio - di origine prevalentemente giurisprudenziale - della c.d. prossimità o vicinanza della prova (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

Detto principio, infatti, postula pur sempre che l'attore allegghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, essendo possibile - soltanto a tale condizione - un esonero dalla dimostrazione del nesso eziologico, che deve esistere comunque tra l'inadempimento ed il danno.

Riguardo alla figura dell'amministratore di fatto, che la curatela assume rivestita da [REDACTED] per il periodo in cui non ricopriva formalmente la carica, giova rilevare com'essa ricorra per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società ( Cass. civ., Sez. I, 11/09/2008, n. 23415, M.S. C. Curatela del Fallimento, Società, 2008, 11, 1356)

La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina.

Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento





di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale (si vedano Cass. 12 marzo 2008, n. 6719; Cass. 14 settembre 1999, n. 9795; e Cass. 6 marzo 1999, n. 1925.

Le affermazioni che precedono paiono da ultimo confermate dalla Suprema Corte, laddove ha sostenuto che "In tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza". ( Cass. civ. Sez. I, 01-03-2016, n. 4045 ).

A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.

Una volta integrato il presupposto oggettivo della funzione concretamente esercitata che fa del terzo gestore un amministratore di fatto, secondo la giurisprudenza, sarebbero a lui applicabili in via diretta le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali.

Tuttavia alcune norme - relative all'attività degli amministratori - sarebbero di difficile applicabilità all'amministratore di fatto, quali quelle relative al diritto-dovere di convocare l'assemblea dei soci, di procedere agli adempimenti pubblicitari nonché alla tenuta dei libri sociali.

Soccorre al riguardo anche quanto sostenuto dalla giurisprudenza penale.

In Cass. pen., Sez. V, 19/02/2010, n. 19049 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento già in precedenza espresso (Cass. pen., Sez. V, 04/06/2004, n.



28007 ), affermando che, mentre con riguardo alla bancarotta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (ma sempre che sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari: così Cass. pen., Sez. V, 30/10/2013, n. 642 ), non altrettanto può dirsi con riguardo alla bancarotta per distrazione: relativamente a tale ipotesi, infatti, non può trovare automatica applicazione nei confronti dell'amministratore apparente il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione; e ciò in quanto la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

Più in generale - e per concludere - dall'esame dei precedenti sembra potersi affermare che l'amministratore di diritto risponda unitamente all'amministratore "di fatto" del reato di bancarotta per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distrugga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali; tale consapevolezza, sebbene non deducibile dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, può tuttavia legittimamente ritenersi allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, perché la coscienza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che





questi si verificano (dolo eventuale) sono sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (così Cass. pen., Sez. V, 07/01/2015, n. 7332).

Ebbene quanto ad [REDACTED] non appare sufficientemente provato, a parere del Collegio, il suo ruolo di amministratore di fatto della società né con riferimento al periodo dal 2002 all'estate del 2007 né, a maggior ragione, per il periodo successivo. La curatela, che non ha allegato né provato alcun atto di gestione specifico compiuto da [REDACTED] fonda la sua tesi su dichiarazioni di terzi acquisite nel corso della procedura fallimentare (dichiarazioni di [REDACTED]), su quelle acquisite nel corso del procedimento penale promosso nei confronti degli altri resistenti e di terzi (dichiarazioni di [REDACTED]) e su quelle emergenti dagli atti di alcuni giudizi civili promossi nei confronti della società (ricorsi ex art.414 c.p.c. di [REDACTED]).

Le suddette dichiarazioni, peraltro, non risultano univoche nell'indicare [REDACTED] quale amministratore di fatto della società fallita, dal momento che le dichiarazioni di [REDACTED] nella parte in cui afferma che l'intera gestione sociale era affidata ai signori [REDACTED] precisando che il ruolo di amministratrice le fu proposto da [REDACTED] sono in contrasto con quanto dichiarato da [REDACTED] nel ricorso ex art 414 cpc. i quali indicano quale amministratore di fatto della società fallita il solo [REDACTED]. Del tutto generiche e prive di alcun riferimento temporale rispetto ad [REDACTED] sono poi le dichiarazioni rese dal sig [REDACTED], soggetto non del tutto disinteressato, nel ricorso ex art 414 cpc. Per quanto riguarda, infine, le dichiarazioni rese nel procedimento penale da [REDACTED] nemmeno queste ultime possono fondare il riconoscimento in capo ad [REDACTED] della qualità di amministratore di fatto essendosi quest'ultimo limitato a dichiarare che "i suoi effettivi interlocutori" nel tempo sono stati i fratelli [REDACTED], principalmente





██████████ in quanto ██████████, per contrasti con il fratello, ha smesso di interessarsi dell'azienda dall'estate del 2007.

Deve poi osservarsi che dai provvedimenti resi dal giudice delle indagini preliminari in sede penale (provvedimenti fondati sulle approfondite indagini svolte in tale sede) emerge chiaramente che il solo ██████████ è stato ritenuto amministratore di fatto della società fallita, mentre nei confronti di ██████████, non solo non è stata esercitata l'azione penale, ma non risulta neanche essere mai stato avviato alcun procedimento, neanche a livello di mere indagini preliminari.

A conferma della estrema debolezza del quadro indiziario offerto dalla curatela a sostegno del proprio assunto, stanno infine le numerose richieste con le quali, a partire dalla seconda metà del 2007, ██████████ ha sollecitato ripetutamente gli organi amministrativi della società allo svolgimento dei loro compiti di gestione, sollecitazioni culminate nella presentazione di un ricorso cautelare per l'accesso alla documentazione sociale (ricorso accolto con ordinanza in data 15 giugno 2010 di questo Tribunale) e di una denuncia querela nei confronti del presidente del CdA, comportamenti questi ultimi del tutto incompatibili con l'asserita qualità di amministratore di fatto della società.

Il quadro indiziario nei confronti di ██████████ deve invece ritenersi univoco. Tutte le dichiarazioni di terzi acquisite nel corso della procedura fallimentare (dichiarazioni di ██████████ e ██████████), quelle acquisite nel corso del procedimento penale (dichiarazioni di ██████████ e quelle emergenti dagli atti di alcuni giudizi civili promossi nei confronti della società (ricorsi ex art.414 c.p.c. di ██████████ convergono nell'individuare in ██████████ di fatto della società circostanza confermata dal fatto che giudice delle indagini preliminari in sede penale (provvedimenti fondati sulle approfondite indagini svolte in tale



sede) emerge chiaramente che il solo [REDACTED] è stato ritenuto amministratore di fatto della società fallita.

Tuttavia, per quanto sopra esposto, non possono addossarsi all'amministratore di fatto condotte distrattive (sub a, b, f, g, h) riguardanti attività contabilizzate e non rinvenute dalla procedura - al più imputabili all'amministratore di diritto della società - che ha appunto provveduto a redigere i bilanci e che aveva il dovere di intraprendere, essendo l'unico soggetto provvisto della legittimazione ad causam, azioni giudiziarie per il recupero dei crediti, di consegnare al fallimento i documenti per il recupero dei crediti e i beni. Lo stesso deve dirsi con riferimento agli addebiti di cui al punto c) e d) in quanto il mancato addebito delle multe ai clienti e il mancato pagamento di imposte e contributi devono essere imputati a colui che riveste la qualifica formale di amministratore.

[REDACTED] va invece condannato per la cessione di fatto dell'azienda senza corrispettivo alla Autorental Italiana S.r.l. da quantificarsi sulla base dei dati di bilancio in euro 76.805,00

A [REDACTED] è imputabile l'attività distrattiva posta in essere per aver trasferito senza corrispettivo, l'azienda della Abbey Rent a Car S.r.l. (beni strumentali, dipendenti, sedi operative, avviamento) alla Autorental Italiana S.r.l., utilizzata per proseguire l'attività della Abbey Rent a Car in pregiudizio dei suoi creditori. La ricostruzione operata dal GIP sul punto (cfr all 10 produzione di parte attrice) è infatti convincente e suffragata da numerosi elementi indiziari. Ebbene quando nel novembre 2007 fu notificato alla Travel Car S.r.l. (poi Abbey Rent a Car) un decreto ingiuntivo di Euro 320.000,00 da parte di Pagine Gialle, la società cessò la propria attività nella provincia di Milano, cambiò denominazione in Abbey Rent a Car S.r.l. e trasferì la sede legale da Milano in Napoli in via del Riposo n. 18.



Nel contempo, veniva costituita sempre nel 2007 la Autorental Italiana S.r.l. con sede legale in Milano destinata a subentrare nell'attività della Abbey Rent a Car.

La Autorental Italiana S.r.l., costituita in data 24.04.2007 con oggetto sociale "il noleggio a breve e lungo termine di veicoli a motore di qualsiasi specie, con o senza conducente (...)" è stata amministrata dal sig. [REDACTED] e dal 2009 partecipata da quest'ultimo e da [REDACTED] (figlio di [REDACTED]) (cfr doc 21 )

La Autorental Italiana S.r.l., ha avuto quale unità locale la medesima unità locale della Travel Car s.r.l., poi Abbey rent a Car, in Salerno Piazza Vittorio Veneto n.3.

All'indomani del fallimento della Abbey Rent a Car, la Autorental Italiana è stata cancellata dal Registro delle Imprese di Milano in data 19 luglio 2012, ha trasferito la propria sede in Salerno alla Via Fiume, 72, ha modificato la denominazione in Rental S.r.l ed è stata posta in liquidazione dopo aver ceduto la propria azienda alle società Prononolo S.r.l. ed Euronolo S.r.l..

Quale prova della cessione di fatto ed a titolo gratuito dell'azienda della Abbey Rent a Car alla Autorental Italiana occorre rilevare che a) Graziani Lucia ha dichiarato e documentato che, in data 10.1.2008, la fallita Abbey Rent a Car ha sottoscritto un accordo di partenariato con la Autorental Italiana S.r.l., recante la sola sottoscrizione di [REDACTED], amministratore della Autorental. A fronte di tale accordo tra le due società veniva a crearsi una joint-venture in base al quale i proventi venivano così suddivisi: "a) 70% al Partner che effettua il noleggio del veicolo; b) 30% al Partner che effettua il noleggio con variazioni percentuali in relazione alla data di immatricolazione dei veicoli..." (cfr. doc. 22) .

b) Le due società, aventi oggetto sociale identico (cfr doc 10), hanno stipulato un "contratto di noleggio autoveicoli a lungo termine n° ABY/101/09", con data





15.04.2009, con il quale la Abbey concedeva alla Autorental Italiana S.r.l. l'utilizzo del proprio parco auto (n. 100 autoveicoli), a fronte di un corrispettivo mensile (cfr. **doc. 23**);

c) presso l'immobile in Salerno, alla P.zza Vittorio Veneto, 3 inizialmente sede amministrativa della fallita Abbey Rent a Car, poi locata alla Newworld, da ultimo vi è stata una delle unità locali Autorental Italiana S.r.l.;

d) con lettera del dicembre 2008, la Autorental Italiana si è impegnata a pagare i debiti della Abbey nei confronti della Aeradria S.p.A. presso l'aeroporto civile di Rimini (cfr. **doc. 24**) così configurandosi il subentro della cessionaria nei rapporti della cedente società fallita;

e) Simeone Ermenegilda ha lavorato dall'11 luglio 2005 al 9 aprile 2010 alle dipendenze della Abbey Rent a Car, e dal 12 maggio 2010 al 31 maggio 2011 alle dipendenze della Autorental e Brandi Marilena fatturava le proprie competenze tra Autorental e Abbey Rent a car (cfr. **doc. 25e doc 7**) il che conferma che i dipendenti delle due società erano gli stessi

f) la Autorental con proprio POS incassava anche i proventi dei centri noleggio ancora intestati alla Abbey Rent a Car (cfr. dichiarazioni della sig.ra [redacted] e della sig.ra [redacted])

g) plurimi sono i bonifici effettuati nel 2009 dalla Autorental S.r.l. in favore della fallita, con causale "acconto noleggio" (cfr. **doc. 26**);

h) la Autorental Italiana S.p.A. è riconducibile alla famiglia Maiolino, posto che la Autorental era partecipata al 90% da [redacted] figlio di [redacted]

Sul punto [redacted], lungi dal contestare la gratuità dell'operazione si è difeso affermando l'esistenza di un rapporto di partenariato, circostanza che è risultata smentita, sulla base di tutto quanto esposto, dalle risultanze istruttorie.



██████████ deve essere condannato a risarcire il danno di euro 76.805,00  
Sull'importo suddetto va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dei  
singoli fatti illeciti – aprile 2007- alla presente decisione, nonché gli interessi  
sulla somma via via rivalutata , sino al soddisfo. Invero tale obbligazione  
risarcitoria costituisce debito di valore e, pertanto è suscettibile di rivalutazione  
sino alla data della liquidazione , ossia sino alla data della presente sentenza (cfr  
Cass n68/79)

Condanna la curatela a rimborsare secondo il criterio della soccombenza le spese  
di lite a favore di ██████████ nella misura liquidata in dispositivo

Condanna ██████████ secondo l'ordinario criterio della soccombenza, i  
convenuti. al pagamento delle spese di causa, beneficiando, però, la Curatela  
attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144  
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit.  
d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura liquidata con  
separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle  
domande proposte dal FALLIMENTO Abbey Rent a Car S.r.l., nei confronti di  
██████████ e ██████████ disattesa ogni altra istanza, difesa o  
eccezione così provvede:

Rigetta la domanda nei confronti di ██████████ ;

Condanna la curatela al pagamento in favore di ██████████ delle spese di  
lite che liquida in euro 7.500,00 per compensi oltre iva , CPA e rimborso  
forfettario delle spese nella misura del 15%;

Condanna ██████████ al pagamento a titolo di risarcimento in favore della *curatela*  
di euro 76.805,00 , somma da rivalutarsi dall'aprile 2007 ,oltre interessi legali dal




deposito della sentenza al soddisfo;


Condanna [REDACTED] a rimborsare alla curatela le spese di lite, beneficiando, però, la Curatela attrice del patrocinio a spese dello Stato in virtù di quanto disposto dall'art. 144 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il convenuto va, in forza dell'art. 133 del cit. d.P.R., condannato a rifondere tali spese allo Stato, nella misura liquidata con separato decreto.

Napoli, 28 giugno 2018

Il Giudice Relatore  
dott. Francesca Reale



Il Presidente  
dott. Enrico Quaranta



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Patrizia De Rose



La presente sentenza è stata depositata  
CANCELLERIA oggi 03/07/2018  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Patrizia De Rose





